a mezzo pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it Spett.le

urp@postacert.istruzione.it Ministero dell’Istruzione e del Merito

 dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it Viale Trastevere, 76/a dgruf@postacert.istruzione.it C.A.P. 00153 ROMA

OGGETTO: **atto di diffida e costituzione in mora x il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute**

**Il/La sottoscritto/a** nato/a

 il e residente a alla via

cod fiscale

 MAIL espone

TELEFONO

lo/la scrivente, ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratti fino al termine delle attività didattiche (ossia con contratti sino al 30 giugno) per gli anni scolastici di seguito indicati:

**2014/2015 [ ] dal al 30/06/2015**

**2015/2016 [ ] dal al 30/06/2016**

**2016/2017 [ ] dal al 30/06/2017**

**2017/2018 [ ] dal al 30/06/2018**

**2018/2019 [ ] dal al 30/06/2019**

**2019/2020 [ ] dal al 30/06/2020**

**2020/2021 [ ] dal al 30/06/2021**

**2021/2022 [ ] dal al 30/06/2022**

**2022/2023 [ ] dal al 30/06/2023**

**2023/2024 [ ] dal al 30/06/2024**

in relazione ai quali l’istante non ha richiesto espressamente di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, e neanche è stato invitato a farlo, con espresso avviso, della perdita in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici nei quali ha prestato servizio durante gli anni scolastici innanzi indicati.

Tanto premesso, l’istante,

diffida

il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni innanzi indicati, in relazioni ai predetti rapporti di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e tanto, in virtù del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 16715/2024 del 17.06.2024, secondo il quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non dimostri di non averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna …. deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Gran Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

In mancanza, decorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, sarò costretta ad agire per tutelare le proprie

ragioni nelle sedi competenti.

La presente vale quale costituzione in mora ai fini interruttivi della prescrizione decennale.

Il/la sottoscritto/a delega l’avv. Velia Scarnecchia all’inoltro a mezzo pec della predetta diffida e costituzione in mora.

Distinti saluti.

Foggia, La docente